



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

Allegato B

CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VERNIO

CIG: BB0595903B

CONVENZIONE

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...) con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Vernio C.F 01159850484 - P.I 00250610979 in persona dell'Arch. Gianmarco Pandolfini, Responsabile dell'Area 5 Pianificazione territoriale e Ambiente, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. (...) del (...)

E

l'associazione (...), con sede in (...), via (...), C.F / P. IVA (...), in persona del Sig. (...), nato a (...), il (...), residente a (...) in via (...), che interviene in qualità di (...);

Premesso che l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Visto il proprio atto deliberativo (Del.G..c n. ___ del ...) contenente il percorso logico argomentativo sulla base del quale l'Amministrazione del Comune di Vernio ha ritenuto di intervenire alla stipula del presente atto convenzionale, attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato, comunque applicando il D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'Area Pianificazione territoriale e Ambiente, ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo in oggetto,

tra le parti, come sopra generalizzate,



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Vernio, nella persona dell'Arch. Gianmarco Pandolfini che lo rappresenta, giusto decreto sindacale di nomina n.13 del 01/04/2025, affida all'Associazione (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta del impianto natatorio comunale, avente accesso da Piazza Donatori di Sangue, nella frazione di Mercatale, costituito da piscina scoperta, area scoperta e palazzina dei servizi contenenti locale di ristoro e spogliatoi, il tutto come descritto in dettaglio nel disciplinare di gestione che si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante (Allegato n.1).
2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina e nel disciplinare di gestione, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito, senza quindi istituire un rapporto sinallagmatico, al solo fine di promuovere e svolgere un servizio di interesse pubblico.
3. Finalità esclusiva della presente convenzione è individuare i criteri di utilizzo dell'impianto ai fini della promozione di attività ludico sportiva per il tempo libero. Tale promozione deve essere finalizzata al benessere psico-fisico dei cittadini utenti dell'impianto e all'aggregazione e integrazione sociale, rivolta principalmente, ma non solo, al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI

1. L'impianto natatorio comunale oggetto della convenzione risponde alla necessità di effettuare attività sportiva o di normale esercizio fisico e ludico, garantendo il diritto, a tutti i cittadini, di poterne usufruire liberamente; l'impianto medesimo è altresì utilizzabile per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali, culturali e ricreative, andando a favorire aggregazione e inclusione sociale e giovanile.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi espressi nel piano di gestione presentato dal Concessionario in fase di gara ed eventualmente comprendenti



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

iniziative sportive proposte direttamente dal Concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età).

Art. 3

GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuate indistintamente sia da personale del Concessionario, sia da operatori esterni, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

2. La gestione ordinaria dell'impianto in oggetto deve espletarsi, come dettagliato nel disciplinare di gestione, nel modo seguente:

A) a carico del Concessionario:

- la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo dell'impianto;
- ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto e rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gestione allegato.

B) a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del Concessionario o da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario; il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amministrazione comunale;
- l'approvazione delle tariffe d'uso dell'impianto, che potranno essere periodicamente aggiornate.

3. Le tariffe per l'utilizzo e l'accesso all'impianto natatorio sono fissate tramite provvedimento comunale; il Comune decide inoltre, nel rispetto del Piano di gestione presentato dal Concessionario in fase di gara e comunque per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.2, accessi con tariffe vantaggiose per categorie protette, bambini, anziani, persone con disabilità.

Art. 4

USO DELL'IMPIANTO



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

1. L'impianto sportivo può essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal Concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il Concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso dell'impianto;
- b. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale con propria delibera di Giunta.

2. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, verificatisi durante l'utilizzo di cui alla precedente lettera b del comma 1, le controversie per la riparazione del danno sono di esclusiva risoluzione tra il Concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

NELL'USO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.

2. Il Concessionario può usare l'impianto per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività ricreative e sociali consentendo il semplice accesso all'impianto;
- b. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
- d. attività economiche collaterali alla gestione dell'impianto sportivo, come definite al successivo art. 11.

3. Il Concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la presente concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. quote di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti privati, applicando le tariffe comunali;
- b. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a eventi sportivi sportivi;
- c. sponsorizzazioni ed esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno dell'impianto in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. attività commerciali collaterali alla gestione dell'impianto sportivo.

4. Tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal Concessionario al Comune entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso, attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero, in accordo con il Comune, di manutenzione straordinaria.

5. le spese per le utenze di acqua, luce e gas degli impianti sono a carico del Concessionario e sono opportunamente a queste volturate.

6. In nessun modo il Concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 6

CANONE

1. Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di settembre, il canone ricognitorio annuo quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto, determinato nell'offerta economica definita in sede di gara pari ad € _____ (_____/00) oltre IVA nella misura di legge.

Art. 7

CONTRIBUTO DEL COMUNE ALLA GESTIONE

1. Ai fini di raggiungere gli obiettivi espressi nell'art.2, considerato che l'impianto è valutato privo di rilevanza economica, l'Amministrazione partecipa al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto tramite il pagamento dell'utenza acqua, la quale, a differenza delle altre utenze, non viene volturata al Concessionario.

2. Nell'ambito del presente rapporto convenzionale il contributo di cui al comma 1, non corrisponde ad un rapporto sinallagmatico condizionato alla prestazione di un servizio né rientra tra le attività commerciali, ma è da considerarsi meramente come una forma di sostegno finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali, legate alla promozione di attività ludico-sportiva per il benessere psico-fisico della cittadinanza, svolte dal Concessionario per conto dell'Amministrazione e va quindi riferito esclusivamente a una parziale prevenzione di perdite gestionali. A questo fine il Concessionario, come riportato nel capitolato, ogni anno dovrà rendicontare le entrate e i costi di manutenzione sostenuti per il buon mantenimento dell'impianto.

3. Eventuali utili di gestione potranno essere impiegati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in opere di miglioria dell'impianto oppure utilizzati nella gestione dell'esercizio successivo.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

4. Al di fuori di detto contributo nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo.

Art. 8

CONTRIBUTI UNA TANTUM

1. Il Comune si riserva la possibilità di erogare contributi una tantum, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche tramite la definizione di bandi specifici per - a titolo di esempio - investimenti in conto capitale per acquisto di attrezzature, macchinari, interventi migliorativi dell'impianto sportivo, ecc. ai sensi dell'art.25 del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

Art. 9

PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha presentato all'Amministrazione comunale, in sede di offerta, un Piano di utilizzo dell'impianto contenente il programma previsto delle attività di promozione e diffusione della pratica ludico - sportiva. L'attuazione di tale Piano da parte del Concessionario costituisce obbligo contrattuale.

2. Il Piano di utilizzo così definito può essere modificato o aggiornato annualmente dal Concessionario previa approvazione dell'Amministrazione, in qual caso il nuovo Piano proposto deve pervenire all'Amministrazione per la valutazione da parte dei competenti Uffici, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Rendiconto della gestione.

Art. 10

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il Concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali.

Art. 11

ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Allo scopo di reperire risorse economiche utili alla gestione dell'impianto, il Concessionario può svolgere attività commerciali collaterali alla gestione dell'impianto comunale, incamerando i relativi introiti, purché tali attività siano finalizzate esclusivamente alla promozione della funzione sportiva e sociale dell'impianto, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di animazione e ricreazione (centro estivo, corsi di nuoto, acquagym e simili);



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

- attività di merchandising del materiale tecnico/didattico necessario allo svolgimento delle attività nell'impianto (costumi, cuffie, occhialini, ...)
2. Ogni attività di cui al presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, che eventualmente stabilisce, se e quando necessario, le norme a cui il Concessionario dovrà attenersi.
 3. L'Associazione svolgerà tali attività esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale svolta nell'impianto.
 4. Gli introiti verranno incamerati dall'Associazione e saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi di gestione dell'impianto.

Art. 12

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione dell'impianto natatorio è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione.
2. La concessione potrà essere prolungata, allo scadere della stessa e a discrezione dell'Amministrazione comunale, per ulteriori cinque anni.
3. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 dicembre di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione, ai fini di avere i tempi tecnici per l'individuazione, previa gara ad evidenza pubblica, di un nuovo gestore entro la stagione estiva successiva.
4. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

Art. 13

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - controllare lo stato di manutenzione dell'impianto;
 - controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, ed in particolare il rispetto delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura, dell'esecuzione della manutenzione ordinaria.
2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 14



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto natatorio è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 15

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione dell'impianto, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. Il Concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutte le società, organizzazioni, società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc. che, a qualunque titolo, usufruiscono dell'impianto stesso.
3. A copertura dei rischi del servizio il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso dell'impianto, avente la durata della convenzione e con massimale di **euro 3.000.000,00#**.
4. Il Concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento all'impianto, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di **euro 500.000,00#** per beni immobili e mobili.

Art. 16

PENALITA'

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Concessionario, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità.
3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumenta-



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

ta fino al raddoppio.

4. Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario viene indicato nel provvedimento di sanzione. L'ammontare della penalità potrà essere trattenuta sul contributo del Comune alla gestione di cui all'art. 7.

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 18.

Art. 17

ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al Concessionario, avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di quest'ultimo e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 18

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine non inferiore a cinque giorni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario.

2. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le Parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

3. La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al Concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 Pianificazione territoriale e Ambiente

Art. 19

TRACCIABILITA'

1. Le Parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, si assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti all'art. 3 della medesima legge.
2. Il Concessionario, a tal fine, ha provveduto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario su cui devono essere effettuati i versamenti di cui agli artt. 7 e 8, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali dati dovesse subentrare nel periodo di validità della presente convenzione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Pianificazione territoriale e Ambiente del Comune di Vernio.
3. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse rispettata si procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 20

AGIBILITÀ DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità dell'impianto. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dalla normativa vigente in materia e inerenti all'esercizio delle attività ivi praticate.

Art. 21

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

ART. 22

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.).
2. E' fatto espresso divieto all'Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n.5 *Pianificazione territoriale e Ambiente*

3. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.
4. La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico del Concessionario.
5. La presente convenzione è assoggettata a spese di bollo secondo la normativa vigente.
6. Le parti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.
7. E' fatto tassativo divieto al Concessionario ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto della convenzione, salvo gli introiti espressamente previsti nella presente disciplina.

Art. 23

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Allegati:- Disciplinare di gestione

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per il Comune di Vernio

Arch. Gianmarco Pandolfini

Per il Concessionario

(...)